

**KELSEN A PARIGI**  
**IL PARLAMENTO FRANCESE APPROVA IN PRIMA LETTURA IL**  
**PROGETTO DI RIFORMA COSTITUZIONALE CHE INTRODUCE UN**  
**CONTROLLO DI COSTITUZIONALITÀ DELLE LEGGI A POSTERIORI**

di Federico Fabbrini

PREMESSA

Il 3 giugno 2008, l'Assemblea Nazionale francese ha adottato, in prima lettura (atto Assemblea n. 150), il progetto di legge costituzionale "*de modernisation des institutions de la Vème République*", presentato dal Governo alla Camera bassa il 23 aprile, in seguito all'approvazione in Consiglio dei Ministri ed al giudizio favorevole del Consiglio di Stato. Il 24 giugno, poi, il Senato ha approvato il medesimo testo (atto Senato n. 116), apportandovi però alcuni emendamenti, e quindi ritrasmesso il testo all'Assemblea Nazionale per la seconda lettura<sup>1</sup>. Tale progetto di riforma si basa sul lavoro di ricerca di un *comité des sages* ("*Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Vème République*"), presieduto dall'ex Primo Ministro Balladur, svoltosi nell'autunno del 2007 e culminato nella redazione di un voluminoso rapporto intitolato "*Une Vème République plus démocratique*"<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Per la visione dei testi integrali della legge costituzionale adottati in prima lettura dall'Assemblea Nazionale e dal Senato, così come del progetto presentato dal Governo, degli emendamenti proposti nelle commissioni delle due Camere, delle discussioni nelle sedute pubbliche, e comunque per tutti gli altri aspetti relativi all'*iter* procedurale di approvazione, si rinvia alle pagine appositamente allestite all'uopo nei sito ufficiale dell'Assemblea Nazionale: [http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme\\_5eme.asp](http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_5eme.asp) e del Senato <http://www.senat.fr/dossierleg/pjl07-365.html>.

<sup>2</sup> Il rapporto del *comité des sages* è disponibile presso il sito <http://www.comite-constitutionnel.fr> dove è possibile visualizzare anche il discorso programmatico pronunciato ad Epinal dal Presidente della Repubblica ed il decreto di istituzione del *comité*, nonché i nomi dei membri dello stesso. Sul contesto politico entro il quale si colloca il progetto di riforma costituzionale si rinvia a S. Ceccanti, "Le istituzioni ed il sistema politico dopo il primo quinquennio", in G. Baldini e M. Lazar (a cura di), "La Francia di Sarkozy", Il Mulino, Bologna, 2007 p.27 ss; P. Passaglia, "Le elezioni legislative in Francia: più conferme che novità", Quad. Cost. 4/2007, p.860 ss

Il progetto di revisione costituzionale “est un ensemble cohérent, qui propose un changement institutionnel global et ambitieux”<sup>3</sup>, e, per la sua dimensione – essendo interessati dal *toiletage* ben 33 articoli su 89 della Costituzione del 1958 – “c’est le plus importante révision à laquelle ait été soumise la Loi fondamentale”<sup>4</sup>. Tutti i poteri dello Stato, infatti, sono interessati dalla riforma, che si muove lungo tre distinte direttrici. Una prima serie di disposizioni mira a rinnovare le modalità di esercizio del potere esecutivo, chiarendo il ruolo reciproco del Presidente della Repubblica e del Primo Ministro. Un secondo gruppo di misure è rivolto poi a “redorer le blason parlementaire”<sup>5</sup>, tramite la soppressione dei più rigidi strumenti del parlamentarismo razionalizzato e l’introduzione di uno statuto dell’opposizione.

Il terzo settore di intervento concerne, infine, l’introduzione di un meccanismo di controllo di costituzionalità delle leggi *a posteriori* affidato al Consiglio Costituzionale. Benchè tutte le modifiche proposte siano di particolare momento - tanto da far sorgere pressante il dubbio se l’eventuale entrata in vigore della legge di revisione non determinerebbe, forse, il traghettamento della V Repubblica verso una nuova e diversa VI Repubblica<sup>6</sup> – probabilmente, le innovazioni più spettacolari del progetto riguardano proprio il modello di giustizia costituzionale. Infatti, qui, la revisione costituisce “une vraie révolution”<sup>7</sup>: A fini di brevità, ci concentreremo pertanto esclusivamente su questo tema, nella speranza che esso possa illuminare, più in generale, la portata del progetto di riforma al vaglio del Parlamento francese.

---

<sup>3</sup> “Une Vème République plus démocratique”, p.7

<sup>4</sup> P. Roger, “La dernière mue?”, in “Le Monde”, 21 maggio 2008

<sup>5</sup> G. Courtois, “Le Parlement à qui perd gagne”, in “Le Monde”, 21 maggio 2008

<sup>6</sup> Si noti tuttavia, come il Primo Ministro Fillon, nel suo discorso all’Assemblea Nazionale nella seconda seduta del 3 giugno 2008 (precedente il voto sui progetti di legge), abbia espressamente (a contrariamento a quanto qui sostenuto) affermato che “nous restons dans la Vème République, mais en modernisant compte tenu d’un contexte nouveau”: vedi <http://www.assemblee-nationale.fr/13/cra/2007-2008/179.asp> In termini critici su alcuni aspetti della riforma costituzionale, il Presidente del Consiglio Costituzionale, Debrè in un’intervista, tuttavia affermava: “Je ne voudrais pas qu’au prétexte d’aller vers un VIème République on en revienne aux pratiques de la IIIème ou de la IVème”: C. Barjon, “Debré, pourquoi tu tousses?”, in “Le Nouvel Observateur”, 5 giugno 2006

<sup>7</sup> G. Courtois, “Le Parlement à qui perd gagne”, in “Le Monde”, 21 maggio 2008

## LA REVISIONE COSTITUZIONALE

Preliminarmente, tuttavia, giova spendere qualche parola sul procedimento di revisione costituzionale nell'ordinamento della V Repubblica francese<sup>8</sup>. La Costituzione del 1958, infatti, dedica al tema il titolo XVI, cioè l'articolo 89, il quale stabilisce che l'iniziativa della revisione appartiene al contempo al Presidente della Repubblica, su proposta del Primo Ministro, ed ai membri del Parlamento, e prevede inoltre una procedura normale ed una abbreviata di approvazione. La legge di revisione costituzionale, infatti, deve essere votata in termini identici dalla due Camere e quindi approvata tramite referendum. Il Presidente della Repubblica può però decidere di non indire referendum e sottomettere, invece, la legge al voto del Parlamento riunito in Congresso; nel qual caso essa si considera adottata ove ottenga i 3/5 dei suffragi espressi.

Com'è noto, tuttavia, si è affermata nella prassi della V Repubblica anche un'altra modalità di revisione della Costituzione, che si fonda sull'articolo 11 della Carta, ai sensi del quale il Presidente della Repubblica può sottomettere a referendum tutti i progetti di legge portanti sull'organizzazione dei poteri pubblici. Infatti, già nel 1962, il Presidente DeGaulle, decise di ricorrervi (contro l'opposizione del Parlamento, che vedeva così minacciato il fragile equilibrio che era stato raggiunto nella redazione della Costituzione del 1958<sup>9</sup>) per emendare l'articolo 7 della Costituzione ed introdurre l'elezione diretta del Capo dello Stato: risolvendo così il problema della legittimazione politica di colui che, nella interpretazione gollista della Costituzione, costituiva il vero artefice del potere esecutivo<sup>10</sup>.

Ora, utilizzare la via dell'articolo 11 per revisionare la Costituzione costituiva senza dubbio una procedura incostituzionale<sup>11</sup>. Tutta la dottrina era d'accordo sul punto. Tutto il Parlamento era d'accordo sul punto, e manifestò la

<sup>8</sup> In tema vedi: B. Mathieu e M. Verpeaux, "Droit constitutionnel", PUF, Paris, 2004, p.220 ss

<sup>9</sup> In tema vedi S. Ceccanti, "Il sistema semipresidenziale francese", in S. Ceccanti, O. Massari e G. Pasquino, "Semipresidenzialismo", Il Mulino, Bologna, 1996, p.68 ss

<sup>10</sup> C. Fusaro, "Le radici del semipresidenzialismo", Rubettino, Soveria Mannelli, 1998, p.75 ss

<sup>11</sup> D. Rousseau, "L'invenzione continua della V Repubblica", in idem (a cura di), "L'ordinamento costituzionale della V Repubblica francese", Giappichelli, Torino, 2000, p.75-76

sua posizione sfiduciando il Governo Pompidou – primo ed ultimo caso in tutta la storia della V Repubblica. Ma il popolo approvò il referendum, ed il Consiglio Costituzionale nella decisione “*Loi Référendaire*”<sup>12</sup> si limitò ad affermare che “il résulte de l'esprit de la Constitution qui a fait du Conseil constitutionnel un organe régulateur de l'activité des pouvoirs publics que les lois que la Constitution a entendu viser dans son article 61 sont uniquement les lois votées par le Parlement et non point celles qui, adoptées par le Peuple à la suite d'un référendum, constituent l'expression directe de la souveraineté nationale”.

Resta il fatto che, a partire da allora, per la revisione costituzionale l'articolo 11 è stato riconosciuto (tanto dai Presidenti gollisti che da quelli socialisti) come valida alternativa all'articolo 89 (anche se quest'ultimo rimane in termini quantitativi l'*iter* più utilizzato)<sup>13</sup>; e pertanto oggi la dottrina riconosce, sostanzialmente in via pacifica, la legittimità di entrambe le procedure<sup>14</sup>. Nel caso di specie, peraltro, tenuto conto anche dei tecnicismi e della complessità della riforma proposta, il Presidente Sarkozy ha deciso di seguire il procedimento parlamentare. Il progetto, pertanto, dovrà ora essere approvato in termini identici dalle due Camere, con la possibilità di *navette* tra esse finché perduri una parziale difformità tra i testi adottati, e quindi confermato dal Congresso *sigéant à Versailles*, alla maggioranza dei 3/5 dei suffragi.

## L'EXCEPTION D'INCONSTITUTIONNALITÉ

---

<sup>12</sup> Décision 62-20 DC, 6 novembre 1962. Per una ricostruzione della vicenda e critica (troppo benevola della decisione vedi L. Favoreu e L. Philip, “Le grandes décisions du Conseil Constitutionnel”, Dalloz, Paris, 2005 (tredicesima edizione), p.173. Per una riflessione sulla funzione del Consiglio Costituzionale quale mero organo regolatore dei poteri pubblici vedi L. Favoreu, “Le Conseil Constitutionnel régulateur de l'activité normative des pouvoirs publics”, RDP, 1967, p.7. Il ruolo del Consiglio Costituzionale è in seguito significativamente mutato, come da atto D. Rousseau, “Droit du contentieux constitutionnel”, Montchrestien, Paris, 2006 (settima edizione), p.63 ss

<sup>13</sup> In tema vedi S. Bolle, “Il Presidente della Repubblica”, in D. Rousseau (a cura di), “L'ordinamento costituzionale della V Repubblica francese”, Giappichelli, Torino, 2000, p.154; il quale sottolinea come i successori di DeGaulle siano stati molto più cauti a fare ricorso alla consultazione popolare diretta.

<sup>14</sup> Vedi per esempio L. Favoreu e L. Philip, “Le grandes décisions du Conseil Constitutionnel”, Dalloz, Paris, 2005 (tredicesima edizione), p.179

Volgendo ora al tema centrale di questa breve nota, indichiamo subito che l'articolo 26 della legge costituzionale nel testo approvato sia dall'Assemblea Nazionale che dal Senato, introduce nella Costituzione del 1958 un nuovo articolo 61 bis che attribuisce al Consiglio Costituzionale il compito di verificare la costituzionalità delle leggi *a posteriori*, su rinvio incidentale da parte degli organi giurisdizionali. Infatti, "lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil Constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de Cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions [et réserves]<sup>15</sup> d'application du present article".

Si deve sottolineare come il testo adottato in prima lettura dal Parlamento costituisca un'arretramento rispetto al progetto elaborato dal *comité des sages*, ma al contempo un avanzamento rispetto al disegno di legge costituzionale presentato dal Governo. Dal primo punto di vista, infatti, il progetto di riforma approvato dalle Camere costituzionalizza il principio del 'doppio filtro'<sup>16</sup>. In virtù di tale principio solamente la Corte di Cassazione ed il Consiglio di Stato possono sollevare questione di legittimità costituzionale dinnanzi al Consiglio Costituzionale, mentre i giudici dei gradi inferiori devono appunto rinviare la questione agli organi di vertice della giurisdizione civile o amministrativa, ai quali spetterà decidere poi se (tenuto conto della natura 'serieux' della questione) è opportuno richiedere l'intervento del giudice delle leggi.

Nonostante la previsione di un meccanismo di doppio filtro presenti dei vantaggi - poichè "d'une part, il met le Conseil Constitutionnel à l'abri d'une

---

<sup>15</sup> Il testo approvato dall'Assemblea Nazionale prevedeva la doppia espressione "conditions et réserves", ma il Senato ha approvato la proposta del parlamentare relatore della Commission des Loi Constitutionnelles del Senato, J.J Hiest, "Rapport fait au nom de la Commission des Loi Constitutionnelles n. 387-2008", p.178, il quale "estime que la notion de 'réserve' est incluse dans celle de 'conditions' et [...] propose en conséquence un amendement tendant à supprimer cette mention"; vedi <http://www.senat.fr/rap/107-387/107-38727.html#toc246> .

<sup>16</sup> Sul meccanismo del doppio filtro e sulla sua introduzione nel fallito progetto di riforma costituzionale del 1990 mirante ad introdurre un controllo *a posteriori* tramite *exception d'inconstitutionnalité*, si veda N. Zanon, "L'exception d'inconstitutionnalité in Francia: una riforma difficile", Giappichelli, Torino, 1990, p.93 ss

éventuelle avalanche de renvois préjudiciels [...et] d'autre part, il permet d'associer très en amont le Conseil d'Etat e la Cour de Cassation à l'elaboration de la jurisprudence constitutionnelle"<sup>17</sup> - evidenti sono anche i limiti di tale proposta. Essa, infatti, non solo neutralizza l'effetto benefico del dialogo diretto tra la magistratura ed il Consiglio Costituzionale ma mette a rischio anche il successo della riforma: in fondo, "les juridictions suprêmes [...] n'auront-elles pas tendance à 'retenir' leur compétence et à ne transmettre au Conseil [...] qu'une quantité infinitésimale de questions, au point de vider de son sens l'idée d'un accès des justiciables à la justice constitutionnelle [...]?"<sup>18</sup>.

Il testo elaborato dal *comité des sages*, proponeva invece una soluzione diversa (pur non impedendo in astratto che la legge organica d'attuazione reintroducesse il doppio filtro), dal momento che prevedeva la possibilità che il Consiglio Costituzionale fosse adito "sur renvoi du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation, des juridictions qui leur sont subordonnées ou de tout autre juridiction ne relevant ni de l'un ni de l'autre"<sup>19</sup>. Il disegno di legge del Governo, tuttavia, superava già il *favor* del *comité* per un accesso al Consiglio Costituzionale esteso a tutti gli organi giudiziari, e il Parlamento ha confermato questa scelta, nella convinzione che "seraient ainsi conciliés les exigence de sécurité juridique, le respect du Parlement, la nécessité de ne pas ingorger le Conseil Constitutionnel et le progrès dans la protection des droits fondamentaux"<sup>20</sup>.

Da altro punto di vista, si deve evidenziare invece come il testo approvato dalle Camere abbia apportato delle migliorie al disegno di legge

---

<sup>17</sup> Così si esprime il parlamentare relatore della Commission des Loi Constitutionnelles dell'Assemblea Nazionale, J.L. Warsmann, "Rapport fait au nom de la Commission des Loi Constitutionnelles n. 892-2008", p.439; vedi <http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0892.asp>

<sup>18</sup> Così si esprime il prof. Bertrand Mathieu, nel corso dell'audizione dinnanzi alla Commission des Loi Constitutionnelles dell'Assemblea Nazionale, secondo quanto riporta J.L. Warsmann, "Rapport fait au nom de la Commission des Loi Constitutionnelles n. 892-2008", p.438; vedi <http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0892.asp>

<sup>19</sup> Per alcune considerazioni più dettagliate si veda, se proprio si vuole, F. Fabbrini, "Il progetto di riforma del Comité Balladur: la proposta di un controllo di costituzionalità a posteriori", <http://www.forumcostituzionale.it>

<sup>20</sup> Così si esprime nell'esposizione dei motivi che hanno indotto il Governo a presentare alle Camere il disegno di legge, il Primo Ministro Fillon: vedi <http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0820.asp>

presentato dal Governo. In particolare, infatti, in seguito ad emendamento proposto dal Partito Socialista<sup>21</sup>, è venuta meno la limitazione (originariamente prevista nel progetto governativo) del controllo del Consiglio Costituzionale alle “disposition[s] législative[s] promulguée[s] postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente Constitution”. Pertanto, adesso la competenza del giudice delle leggi si estende senza vincoli *pro praeterito*, proprio così come previsto nel progetto elaborato dal *comité des sages*, ai sensi del quale erano sindacabili tutte le disposizioni contrarie “aux libertés et droits fondamentaux reconnus par la Constitution”.

## KELSEN A PARIGI

Nel complesso, al di là delle questioni tecnico-giuridiche legate alla formulazione dell’*exception d’inconstitutionnalité* nella legge costituzionale approvata dal Parlamento francese, la riforma rappresenta una significativa cesura con la tradizione costituzionale d’oltralpe, di ispirazione giacobina<sup>22</sup> ed ostile all’idea della giustizia costituzionale<sup>23</sup>. Invero, per più di due secoli la Francia ha subito “gli influssi della cultura rivoluzionaria contraria a limitare con pronunce giudiziarie la sovranità delle assemblee legislative (è prevista, infatti, la possibilità di esame del Consiglio Costituzionale solo prima della promulgazione di una legge, automaticamente per le *lois organiques* o su richiesta del Presidente della Repubblica, del Primo Ministro, di ciascuno dei presidenti delle Camere o di almeno sessanta parlamentari)”<sup>24</sup>.

Da questo punto di vista, invece, l’introduzione di un controllo di costituzionalità delle leggi *a posteriori* determina un riavvicinamento all’elaborazione teorica e pratica di Kelsen, favorevole alla realizzazione di “una

---

<sup>21</sup> Sottolinea questo aspetto il capo-gruppo del Partito Socialista all’Assemblea Nazionale Ayrault, nel suo intervento che precede la dichiarazione di voto sul testo da parte della plenaria dell’aula; vedi <http://www.assemblee-nationale.fr/13/cra/2007-2008/179.asp>

<sup>22</sup> A. Barbera, “Le basi filosofiche del costituzionalismo”, in idem, Laterza, Roma-Bari, 1997, p.6 ss

<sup>23</sup> M. Troper, “Justice constitutionnelle et démocratie”, RFDC 1/1990, p.31

<sup>24</sup> A. Barbera, “Le basi filosofiche del costituzionalismo”, in idem, Laterza, Roma-Bari, 1997, p.13

*giustizia costituzionale (Verfassungsgerichtsbarkeit)*, cioè [al]l'affidamento della garanzia della Costituzione ad un *tribunale indipendente*<sup>25</sup>. Come è noto, poichè nella visione del giurista praghese, l'ordinamento giuridico è "una costruzione a gradi (*Stufenbau*)"<sup>26</sup>, al vertice della quale si trova la Costituzione, vi è l'esigenza di predisporre dei mezzi tecnici che garantiscano la superiorità della legge fondamentale: e, appunto, affidare ad un tribunale istituito *ad hoc* la funzione concreta di "annullamento dell'atto incostituzionale rappresenta la garanzia principale e più efficace della Costituzione"<sup>27</sup>.

Anzi, per certi aspetti - si pensi soprattutto al sistema di filtraggio ad opera delle corti supreme amministrative e ordinarie - la riforma approvata dall'Assemblea Nazionale sembra evocare direttamente "le *methodé pratiqué en Autriche, terre d'élection de la justice constitutionnelle*"<sup>28</sup>, visto che fu proprio lì che Kelsen mise per la prima volta in atto le sue teorie. Nella Costituzione austriaca del 1920, come modificata dalla novella del 1929<sup>29</sup>, infatti, "l'incostituzionalità di una legge poteva essere denunciata solo davanti all'*Obster Gerichtshof* (Corte Suprema) o al *Verwaltungsgerichtshof* (Corte Amministrativa), poichè solo queste due corti potevano sospendere in tal caso il procedimento e chiedere alla Corte Costituzionale l'annullamento della legge qualora dubitassero della sua costituzionalità"<sup>30</sup>.

Testimonianza emblematica di questo progressivo riallineamento del sistema di giustizia costituzionale francese al modello kelseniano è

---

<sup>25</sup> H. Kelsen, "Chi deve essere il custode della Costituzione?", in idem, "La giustizia costituzionale", Giuffrè, Milano, 1981 (a cura di C. Geraci), p.239 corsivi nel testo originale

<sup>26</sup> H. Kelsen, "Lineamenti di dottrina pura del diritto", Einaudi, Torino, 2000 (a cura di R. Treves), p.105

<sup>27</sup> H. Kelsen, "La garanzia giurisdizionale della Costituzione (La giustizia costituzionale)", in idem, "La giustizia costituzionale", Giuffrè, Milano, 1981 (a cura di C. Geraci), p.170

<sup>28</sup> Come scrive il parlamentare relatore della Commission des Loi Constitutionnelles dell'Assemblea Nazionale, J.L. Warsmann, "Rapport fait au nom de la Commission des Loi Constitutionnelles n. 892-2008", p.435, "la choix opéré par le projet de loi constitutionnelle consistait à faire transiter les questions par des juridictions de range élevé, *methodé pratiqué en Autriche, terre d'élection de la justice constitutionnelle*". Vedi <http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0892.asp>

<sup>29</sup> In tema vedi: M. Cappelletti, "Il controllo giudiziario di costituzionalità delle leggi nel diritto comparato", Giuffrè, Milano, 1972, p.94 ss

<sup>30</sup> H. Kelsen, "Il controllo di costituzionalità delle leggi: studio comparato delle Costituzioni austriaca e americana", in idem, "La giustizia costituzionale", Giuffrè, Milano, 1981 (a cura di C. Geraci), p.308



l'approvazione da parte della plenaria del Senato dell'emendamento n. 321<sup>31</sup> che introduce nella legge costituzionale un nuovo articolo 24 ter del seguente tenore: "Dans la Constitution, les mots: 'Conseil Constitutionnel' sont remplacés par les mots: 'Cour Constitutionnelle'". Non è esagerato dire, probabilmente: *nomina sunt consequentia rerum*. Infatti, "la diversa denominazione (Corte e Consiglio quasi fosse la distinzione fra un giudice ed un organo consultivo)"<sup>32</sup> da atto, anche simbolicamente, del passaggio dalla logica rousseviana del giudice bocca della legge espressione della volontà generale, a quella kelseniana del giudice costituzionale come custode (*Hüter*) di quei valori intangibili sui quali si fonda la comunità statale.

D'altronde, se oggi la democrazia "trova la sua ragion d'essere in sistemi sociali e istituzionali di carattere *pluralistico* e che assumono nuova linfa in corrispondenza della progressiva erosione e relativizzazione del concetto classico di sovranità per effetto [...] di processi istituzionali di integrazione internazionale e sovranazionale"<sup>33</sup>, non sorprende che il progetto di riforma costituzionale produca una decisiva sterzata rispetto agli insegnamenti del giacobinismo giuridico. Essi, invero, non rispondono più adeguatamente ad un'idea moderna di costituzione<sup>34</sup>, che "non è mera organizzazione di poteri ma [anche] garanzia dei diritti fondamentali"<sup>35</sup>. Fuor di metafora, così, si può forse sostenere che la revisione costituzionale votata dal Parlamento, dichiara decaduto Rousseau ed insedia, infine, anche a Parigi, Kelsen.

---

<sup>31</sup> Presentato a nome del Partito Socialista dal senatore Badinter, già Presidente del Consiglio Costituzionale (sul quale vedi anche *infra*, nota 38), il quale giustamente afferma: "La dénomination adoptée en 1958 était déjà paradoxale, dans la mesure où le Conseil constitutionnel ne donnait pas de conseil au Gouvernement. Elle est inappropriée s'agissant d'une institution dont la compétence essentielle est d'ordre juridictionnel. Cette fonction se trouvera encore renforcée par l'adoption de l'exception d'inconstitutionnalité. Il y a donc lieu de reconnaître à l'institution sa véritable identité de 'cour' à l'instar de ses homologues européens"; vedi: [http://ameli.senat.fr/amendements/2007-2008/365/Amdt\\_321.html](http://ameli.senat.fr/amendements/2007-2008/365/Amdt_321.html)

<sup>32</sup> A. Barbera, "Le basi filosofiche del costituzionalismo", in idem, Laterza, Roma-Bari, 1997, p.13

<sup>33</sup> A. Morrone, "Il custode della ragionevolezza", Giuffrè, Milano, 2000, p.524 corsivo aggiunto

<sup>34</sup> Un'idea, si badi, che era già contenuta proprio nella Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1789, la quale, all'articolo 16, affermava: "toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution". Vedi, M. Fioravanti, "Costituzione e popolo sovrano", Il Mulino, Bologna, 1998, passim; V. Onida, "La Costituzione", Il Mulino, Bologna, 2004, p.8 ss

<sup>35</sup> A. Morrone, "Il custode della ragionevolezza", Giuffrè, Milano, 2000, p.524

## CONCLUSIONE

Non è facile dire se (e quando) il procedimento di revisione costituzionale terminerà con successo. L'Assemblea Nazionale ha approvato in prima lettura il progetto di legge costituzionale "*de modernisation des institutions de la Vème République*", n. 150-2008, alla maggioranza di 315 voti contro 231, su 569 votanti e 546 suffragi espressi. A favore della riforma hanno votato i deputati gollisti dell'Union pour un Mouvement Populaire ed i centristi del Nouveau Centre. Contrari sono stati i deputati del Partito Comunista e del Partito Socialista, ma quest'ultimo ha tuttavia chiarito che "le sens du vote des députés socialistes [est] un 'non' ouvert, un 'non' d'attente"<sup>36</sup>, finalizzato ad apportare delle migliorie al progetto di riforma. Non diversamente, d'altra parte, sono andate le cose al Senato.

Degno di nota è, comunque, il fatto che la proposta di introdurre un controllo di costituzionalità delle leggi *a posteriori* sembra oggi ricevere un consenso *bipartisan*. Come dava atto una recente intervista 'doppia' su "Le Monde"<sup>37</sup>, l'ex Primo Ministro gollista Balladur, affermava infatti che essa è "une des mesures les plus importantes que nous proposons"; ma, allo stessa domanda anche l'ex Presidente del Consiglio Costituzionale, ed esponente di spicco del Partito Socialista, Badinter rispondeva con toni decisamente positivi: "Je suis évidemment favorable à cette exception d'inconstitutionnalité, puisque j'en ai été l'initiateur il y a une vingtaine d'années. On ne doit pas mettre en oeuvre une loi contraire aux droits fondamentaux des citoyens dans une démocratie. C'est une exigence première. Cette réforme est donc un progrès"<sup>38</sup>.

<sup>36</sup> Così il capo-gruppo del Partito Socialista all'Assemblea Nazionale Ayrault, nel suo intervento precedente la dichiarazione di voto sul testo da parte della plenaria dell'aula; vedi <http://www.assemblee-nationale.fr/13/cra/2007-2008/179.asp>

<sup>37</sup> G. Courtois, "Réforme constitutionnelle: Badinter face à Balladur", in "Le Monde", 11 giugno 2008

<sup>38</sup> Si ricordi che, appunto, proprio l'allora Presidente del Consiglio Costituzionale, Badinter era stato tra i promotori del progetto di riforma costituzionale volto ad introdurre un controllo di costituzionalità delle leggi *a posteriori* presentato dal Presidente Mitterrand nel 1990 ma poi naufragato al Senato. Vedi al riguardo N. Zanon, "L'exception d'inconstitutionnalité in Francia: una riforma difficile", Giappichelli, Torino, 1990, p.93 ss; D. Rousseau, "Droit du contentieux constitutionnel", Montchrestien, Paris, 2006 (settima edizione), p.73 ss

Non di meno, la proposta di introdurre un via di ricorso incidentale di costituzionalità delle leggi si inserisce (come accennato in premessa) in un più ampio progetto di modernizzazione delle istituzioni della V Repubblica. E numerose disposizioni della riforma – concernenti, in particolare, il rafforzamento dei poteri del Parlamento e la riorganizzazione delle funzioni dell'esecutivo – sono oggetto, da un lato, di forte contestazione da parte dell'opposizione che le ritiene operazioni “de pure façade”<sup>39</sup>, e, dall'altro, anche di discussione all'interno della stessa maggioranza<sup>40</sup>. Ci sono quindi incertezze sulla possibilità che si raggiungano i 3/5 dei voti necessari affinché il Parlamento riunito a Versailles approvi infine la revisione costituzionale: nel qual caso, l'ennesima occasione utile per portare Kelsen a Parigi potrebbe andare forse sprecata.

---

<sup>39</sup> P. Roger, “La dernière mue?”, in “Le Monde”, 21 maggio 2008

<sup>40</sup> P. Roger, “Révision constitutionnelle: Matignon s'active pour sauver la réforme”, in “Le Monde”, 1 luglio 2008